INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

RISOLUZIONE

del 10 giugno 1964

dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea

riuniti in sede di Consiglio

relativa all'armonizzazione dei prezzi d'entrata dei cereali

(64/364/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

Vista la risoluzione del 21 giugno 1963 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'armonizzazione dei prezzi d'entrata dei cereali [2],

Considerando che per la campagna di commercializzazione 1964/1965 è opportuno mantenere il rapporto armonizzato stabilito per la campagna precedente tra il prezzo d'entrata dell'orzo e i prezzi d'entrata dei cereali per i quali non è fissato un prezzo indicativo,

DICHIARANO

che per la campagna di commercializzazione 1964/1965, i prezzi d'entrata di cui all'articolo 8 del regolamento n. 19 saranno fissati tenendo conto delle relazioni riportate qui sotto per ciascun cereale in rapporto al prezzo d'entrata dell'orzo, al quale è stato attribuito l'indice 100.

Avena	tra 90 e 100
Granturco	tra 93 e 109
Grano saraceno	tra 85 e 120
Sorgo	tra 90 e 105
Miglio	tra 90 e 105
Scagliola	tra 90 e 120

Fatto a Bruxelles, addí 10 giugno 1964.

[1] GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 933/62.
[2] GU n. 96 del 27.6.1963, pag. 1791/63.